

COMUNE DI BORDOLANO

Provincia di Cremona

ORIGINALE

CODICE ENTE: 10710

DELIBERAZIONE NR 9

VERBALE DI DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - SPOSTAMENTO TERMINE VERSAMENTO PUBBLICITÀ ANNUALI E OCCUPAZIONI PERMANENTI - CONFERMA PROVVISORIA APPLICABILITÀ TARIFFE T.O.S.A.P. E IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ ANNO 2020 PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE E LE AFFISSIONI.

L'anno **DUEMILAVENTUNO** addì **SEI** del mese di **FEBBRAIO** alle ore **12.30** nella sala delle adunanze.

Previa l'osservazione di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale:

All'appello risultano:

COGNOME E NOME	Presente / Assente	
Brena Davide	Presente	
Cigoli Andrea	Presente	
Chiari Marco	Presente	
TOTALI	3	0

Partecipa all'adunanza il **Segretario Comunale Grassi Raffaele Pio** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Brena Dott. Davide, Sindaco**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



OGGETTO: CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - SPOSTAMENTO TERMINE VERSAMENTO PUBBLICITÀ ANNUALI E OCCUPAZIONI PERMANENTI - CONFERMA PROVVISORIA APPLICABILITÀ TARIFFE T.O.S.A.P. E IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ ANNO 2020 PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE E LE AFFISSIONI.

LA GIUNTA COMUNALE

Considerato che l'art. 1, comma 816 L. 160/2019 (Legge di bilancio 2020) ha previsto che, dal 1° gennaio 2021, T.O.S.A.P./C.O.S.A.P. e Imposta sulla pubblicità/C.I.M.P. verranno sostituite dal nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;

Considerato che, a fronte di tale disposizione, il nuovo Canone dovrà essere istituito dai Comuni, dalle Province e dalle Città metropolitane con apposito regolamento, da approvare ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 446/1997;

Considerato che, per garantire l'applicazione del nuovo Canone, si rende necessario approvare le relative tariffe, nel rispetto dei parametri dettati dalla Legge di bilancio 2020, tenendo altresì conto della disposizione dettata dall'art. 1, comma 817 L. 160/2019, in base al quale il Canone dovrà essere disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dalle entrate che verranno sostituite dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;

Visto che le numerose richieste di proroga dell'entrata in vigore del nuovo canone patrimoniale, attraverso proposte di emendamenti, non hanno trovato accoglimento nella legge di bilancio 2021, né nella bozza di decreto legge "mille proroghe";

Considerato che con la Legge 17 luglio 2020, n. 77 di conversione con modificazioni del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 recante: "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" al comma 3-bis dell'art. 106 si prevede il differimento per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 al 31 gennaio 2021;

Preso atto che con Decreto del Ministero dell'Interno del 13.01.2021 l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 è stata differita al 31 marzo 2021;

Visto l'art. 1 comma 169 della Legge 296/2006 che prevede la deliberazione delle tariffe e delle aliquote relative ai tributi di competenza degli enti locali, entro al data fissata dalla normativa statale per la deliberazione del bilancio di previsione;

Considerato che, a fronte dell'incertezza sull'effettiva entrata in vigore del nuovo Canone dal 1° gennaio 2021, la cui disciplina applicativa avrebbe reso necessaria – in questo momento di particolare difficoltà operativa legata all'emergenza sanitaria – l'adozione di atti estremamente complessi (nuovo regolamento e definizione tariffe del nuovo canone, da fare precedere dalla realizzazione di specifiche simulazioni necessarie per garantire la parità di gettito) che non si è ritenuto opportuno adottare prima di avere avuto conferma dell'effettiva entrata in vigore del Canone;

Considerato che l'approvazione immediata del relativo regolamento – comportando la contestuale abrogazione, a partire dal 1° gennaio 2021, dei regolamenti di disciplina delle entrate che dovrebbero essere sostituite – rischierebbe, in caso di rinvio all'ultimo momento della sua entrata in



vigore, di lasciare il Comune privo dei regolamenti delle entrate destinate a rimanere applicabili anche nel 2021;

Valutato che, a fronte dell'attuale incertezza in merito al termine in cui tale nuovo Canone risulterà applicabile, la mancata definizione delle tariffe 2021 rende necessario:

- disporre il rinvio quanto meno al 31 marzo 2021 del termine del 31 gennaio in cui scadrà il pagamento della pubblicità annuale e delle occupazioni permanenti, che renderebbe altrimenti necessaria l'emissione di avvisi di pagamento da lavorare al più tardi nei primi giorni del mese di gennaio e che dovrebbero essere necessariamente basati sull'applicazione delle nuove tariffe, di cui il Comune non è ancora in possesso;
- dare copertura agli importi dovuti a partire dal 1° gennaio 2021 per le occupazioni temporanee e le affissioni o la pubblicità non annuale, in relazione alle quali – poiché il canone costituisce un'entrata di natura patrimoniale la cui applicazione potrebbe decorrere anche da una data diversa dal 1° gennaio 2021, in particolare ove dovesse essere riconosciuta la facoltà dei Comuni di disporre l'entrata in vigore su base volontaria ;

Ritenuto che il concessionario possa continuare a disporre, in via provvisoria, l'applicazione delle precedenti tariffe dell'Imposta sulla pubblicità, con riserva di conguaglio nel momento in cui verranno approvate le nuove tariffe;

Ritenuto che l'Ufficio competente disponga delle precedenti tariffe T.O.S.A.P. con riserva di conguaglio nel momento in cui verranno approvate le nuove tariffe;

Dato atto che la decisione di continuare ad utilizzare le precedenti tariffe della T.O.S.A.P. e dell'Imposta sulla pubblicità appare giustificata dalla necessità di commisurare provvisoriamente gli importi dovuti dagli utenti, con riserva di conguaglio o di eventuale rimborso, non essendo sostenibile che alla mancata approvazione delle nuove tariffe possa conseguire la non applicabilità del canone nei confronti delle occupazioni che la normativa considera rilevanti ai fini dell'applicazione dell'entrata, che comporterebbe altrimenti un danno alle entrate del Comune;

Considerano inoltre che la decisione di continuare ad utilizzare le precedenti tariffe T.O.S.A.P. e dell'Imposta sulla pubblicità troverebbe invece piena giustificazione nell'ipotesi di rinvio all'ultimo momento dell'entrata in vigore del nuovo Canone, sulla base di quanto previsto dall'art. 1, comma 169 L. 296/2006, fatta salva una loro successiva modifica nei termini previsti a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione 2021;


Ritenuto, nell'attuale stato di incertezza in merito al termine in cui tale nuova entrata risulterà applicabile, di dare indicazione all'Ufficio competente di non provvedere alla trasmissione della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13bis D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, fino a quando non sarà intervenuta conferma dal Legislatore dell'applicabilità del canone dal 1° gennaio 2021, potendo essere effettuata la trasmissione del presente atto entro il termine del 14 ottobre 2021, sulla base di quanto disposto dall'art. 15bis D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019;

Visto il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal Responsabile del Servizio tributi;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese

DELIBERA

1. di dare atto che, a fronte della situazione di incertezza in merito al termine in cui entrerà in vigore il nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, che, in base alla disciplina dettata dall'art. 1, commi 816 e successivi L. 160/2019 (Legge di



bilancio 2020), dal 1° gennaio 2021 dovrebbe sostituire T.O.S.A.P. e Imposta sulla pubblicità, in questo momento di particolare difficoltà operativa legata all'emergenza sanitaria non si è ritenuto opportuno adottare, prima di avere avuto conferma dell'effettiva entrata in vigore del Canone, atti estremamente complessi, quali il nuovo regolamento e le tariffe della nuova entrata, la cui approvazione avrebbe dovuto essere preceduta dalla realizzazione di specifiche simulazioni necessarie per garantire la parità di gettito;

2. di dato atto che, mentre il regolamento di disciplina del Canone, in caso di conferma dell'entrata in vigore dal 1° gennaio 2021, potrà essere approvato entro il termine di approvazione del bilancio di previsione 2021, che il Decreto del Ministero dell'Interno del 13.01.2021 ha differito al 31.03.2021, la mancata definizione delle tariffe 2021 rende invece necessario adottare specifici provvedimenti, finalizzati a garantire la corretta riscossione del tributo o del canone che dal 1° gennaio 2021 risulterà applicabile, per evitare di arrecare un danno alle entrate del Comune;
3. di disporre di conseguenza il rinvio al 31 marzo 2021 del termine del 31 gennaio in cui scadrà il pagamento della pubblicità annuale e delle occupazioni permanenti, che renderebbe altrimenti necessaria l'emissione di avvisi di pagamento da lavorare al più tardi nei primi giorni del mese di gennaio e che dovrebbero essere necessariamente basati sull'applicazione delle nuove tariffe, di cui il Comune non è ancora in possesso;
4. di disporre che, per dare copertura agli importi dovuti a partire dal 1° gennaio 2021 per le occupazioni temporanee l'Ufficio competente dovrà continuare ad applicare, in via provvisoria, le precedenti tariffe della T.O.S.A.P., con riserva di conguaglio nel momento in cui verranno approvate le tariffe del nuovo Canone, ove dovesse esserne confermata l'entrata in vigore dal 1° gennaio 2021;
5. di disporre che, per dare copertura agli importi dovuti a partire dal 1° gennaio 2021 per le affissioni o la pubblicità non annuale, il concessionario dovrà continuare ad applicare, in via provvisoria, le precedenti tariffe dell'Imposta sulla pubblicità, con riserva di conguaglio nel momento in cui verranno approvate le tariffe del nuovo Canone, ove dovesse esserne confermata l'entrata in vigore dal 1° gennaio 2021;
6. di dare atto che la decisione di continuare ad utilizzare le precedenti tariffe della T.O.S.A.P. e dell'Imposta sulla pubblicità (che troverebbe piena giustificazione nell'ipotesi di rinvio all'ultimo momento dell'entrata in vigore del nuovo Canone) appare giustificata dalla necessità di commisurare provvisoriamente gli importi dovuti dagli utenti, con riserva di conguaglio o di eventuale rimborso, non essendo sostenibile che alla mancata approvazione delle nuove tariffe possa conseguire la non applicabilità del canone nei confronti delle occupazioni che la normativa considera rilevanti ai fini dell'applicazione dell'entrata, che comporterebbe altrimenti un danno alle entrate del Comune;
7. di stabilire che, nell'attuale stato di incertezza in merito al termine in cui tale nuova entrata risulterà applicabile, l'Ufficio competente non dovrà provvedere alla trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13bis D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, fino a quando non sarà intervenuta conferma dal Legislatore dell'applicabilità del canone dal 1° gennaio 2021, potendo essere effettuata la trasmissione del presente atto entro il termine del 14 ottobre 2021, sulla base di quanto disposto dall'art. 15bis D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019;
8. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione;

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere.

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese.

DICHIARA

Il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.



Approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
Brena Dott. Davide



IL SEGRETARIO COMUNALE GENERALE
Grassi Raffaele Pio

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE:

La suesata deliberazione:

[] Viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 32 comma 1 della Legge 18.06.2009 n. 69 e s.m.i.;

[] Viene trasmessa in elenco in data odierna ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125, T.U.L. enti locali D.Lgs. 18/08/2000 N. 267.

Bordolano, li 16 FEB. 2021



IL SEGRETARIO COMUNALE
Grassi Raffaele Pio

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il Segretario Comunale Certifica che:

[] la presente deliberazione è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

[X] la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data di adozione, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Bordolano, li 06.02.2021



IL SEGRETARIO COMUNALE
Grassi Raffaele Pio



Comune di Bordolano

Provincia di Cremona

Allegato alla deliberazione

G n. 9 del 06.02.2021

Il Segretario Comunale Grassi Raffaele Pio



OGGETTO: CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - SPOSTAMENTO TERMINE VERSAMENTO PUBBLICITÀ ANNUALI E OCCUPAZIONI PERMANENTI - CONFERMA PROVVISORIA APPLICABILITÀ TARIFFE T.O.S.A.P. E IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ ANNO 2020 PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE E LE AFFISSIONI.

PARERI OBBLIGATORI

(art. 49 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

VISTO con parere FAVOREVOLE

Bordolano, li 06.02.2021

Il Responsabile del Servizio
LANZI GIOVANNA

